

TI_GERICHTE 32.2000.59 vom 31. Mai 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-05-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2000.59

FR: TI_GERICHTE 32.2000.59 du 31 mai 2000

IT: TI_GERICHTE 32.2000.59 del 31 maggio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 9

gennaio 1999). L'assicurato è stato per contro giudicato in grado di svolgere in misura completa attività leggere che non richiedano sforzi con l'arto superiore sinistro (cfr. doc. AI _). La documentazione medica prodotta pendente causa dall'assicurato, oltre a sostanzialmente confermare le precedenti valutazioni sul piano diagnostico, ha anch'essa evidenziato un'incapacità lavorativa quale cuoco pari al 50% (doc. _). Alla luce degli atti medici all'inserto - la cui attendibilità e concluzione ai fini istruttori nessun elemento o indizio consente di mettere in discussione, sia per quanto riguarda la determinazione, dal profilo diagnostico, delle affezioni di cui l'assicurato è portatore, sia per la valutazione dell'incidenza del danno alla salute sulla capacità lavorativa nell'attività intrapresa ed in altre attività adeguate - è da ritenere siccome dimostrato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (DTF 125 V 195; 115 V 142) che l'assicurato presenta un'incapacità lavorativa quale cuoco pari al 50%, mentre in attività leggere non comportanti sforzi per il braccio sinistro egli è da ritenersi abile in misura completa. In simili circostanze la tesi ricorsuale, suffragata dalla documentazione medica prodotta dall'interessato pendente lite, secondo cui la professione di cuoco non può più essere esercitata in misura superiore al 50% a causa delle particolari condizioni di salute, trova conferma proprio nella citata documentazione medica su cui l'UAI ha giustamente fondato il proprio giudizio, nel quale è stata considerata, ai fini del calcolo dell'invalidità, unicamente l'esigibilità in altre attività ritenute compatibili con il danno alla salute di cui _____ è portatore. In simili circostanze, la documentazione medica agli atti essendo da ritenere sufficiente ai fini del giudizio circa la capacità lavorativa dell'assicurato dal profilo medico, la richiesta ricorsuale di effettuare ulteriori esami medici deve essere disattesa. Giova infatti al proposito ricordare che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter, "Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1991,

pag. 1292). 2.7. L'insorgente, senza apportare nuovi elementi suscettibili di sovvertire il giudizio circa l'esigibilità di attività leggere adeguate al suo stato di salute, sostiene che una sua reintegrazione in siffatte attività, considerata la sua età e formazione professionale, risulta alquanto difficile. Nella misura in cui tale censura è riferita alle difficoltà di reperimento di un impiego adeguato al suo stato di salute è da osservare che secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido. Il principio dell'esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno. Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; U. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, ad art. 28 LAI p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).

2.8. Nella specie per determinare l'invalidità di _____ l'amministrazione ha applicato il metodo generale del raffronto dei redditi sancito dall'art. 28 cpv. 2 LAI. Tale procedere appare corretto, il calcolo dei redditi da porre a confronto - come esposto nei considerandi successivi - non presentando nella concreta evenienza particolari difficoltà (cfr. consid. 2.4). Per quanto riguarda la determinazione del reddito da invalido, va ricordato che per quanto riguarda i salari applicati nel Canton Ticino, con sentenza 13 luglio 1995, confermata dal TFA (cfr. SVR 1996, UV Nr. 55 pag. 183; RAMI 1998 pag. 223) questo Tribunale utilizzando dati salariali concreti ed analizzando approfonditamente la giurisprudenza federale in materia aveva stabilito che in attività leggere non qualificate siffatte, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, il reddito annuo per la manodopera maschile ammonta: per il 1992 fr. 34'000.-- per il 1993 fr. 34'500.-- per il 1994 fr. 35'000.-- per il 1995 fr. 35'000.-- L'importo di fr. 35'000.-- era quindi stato confermato anche per gli anni 1996 a 2000 (STCA 27 agosto 1996 in re J.M.; (STCA 18.3.1998 in re Y.O. c. H.; STCA 19.6.1998 in re E. M.; STCA 28.1.2000 in re B.C). I parametri utilizzati dal TCA sono stati approvati dal TFA, ad esempio nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 pag. 223 seg. e in quella pubblicata in SVR 1998 UV N° 6. In seguito, il TFA ha esplicitamente affermato che i redditi così determinati dal TCA "... dovrebbero essere fedefacenti anche nel campo dell'assicurazione invalidità..." (stfa 30.6.1998 in re S.S.c.H. non pubbl.; cfr. STCA del 18 maggio 1999 in re B.K). Nel 1995 per le donne il reddito era invece di fr. 24'500.--. Tuttavia, la giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata recentemente oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle

assicurazioni. In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V.B. (I 411/98), riprendendo in sintesi quanto stabilito con sentenza 9 maggio 2000 nella causa A, ora pubblicata in DTF 126 V 75 e segg., l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame: " 2.■ Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di affermare a più riprese, la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità coincide di massima con quella ritenuta in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. In ambedue i campi costituisce la limitazione, addebitabile ad un danno alla salute assicurato, della capacità di guadagno permanente o di lunga durata sul mercato del lavoro equilibrato entrante in linea di conto per l'assicurato (119 V 470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b). L'uniformità della nozione d'invalidità conduce di principio a fissare, per un medesimo pregiudizio alla salute, un uguale tasso d'invalidità (DTF 119 V 470 consid. 2b). Ai sensi della giurisprudenza, gli organi dell'assicurazione per l'invalidità non sono comunque vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (DTF 112 V 175 consid. 2a; VSI 1998 pag. 174 consid. 4a). 3.■ a) Nell'evenienza concreta l'assicurato, contitolare a D. di un garage, dove lui stesso lavora in qualità di meccanico d'auto, percepisce, dal 1° gennaio 1994, una rendita d'invalidità del 15% da parte dell'INSAI, per i postumi dell'incidente stradale del 29 agosto 1990. Tale prestazione è rimasta invariata anche dopo una ricaduta notificata nel febbraio 1996. Ora, dagli atti contenuti nell'inserito della causa non risulta che l'INSAI abbia fatto capo, per determinare il tasso d'invalidità, ad un paragone dei redditi. In base ai principi suesposti, la graduazione operata dal medesimo Istituto non era pertanto vincolante per l'ufficio ricorrente. Quest'ultimo, comunque, l'ha ripresa senza eseguire i necessari accertamenti economici impostigli dall'art. 28 cpv. 2 LAI. b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100.■, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione. 4.■ In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro. Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale

da operare ■ percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione ■, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. 5.■ Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata. In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite." Con sentenza 4 settembre 2000 in re. N. R. _____ questa Corte, tenuto conto per la prima volta del cambiamento di prassi decretato dal TFA, ha quindi precisato che conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica in "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998" il salario ipotetico conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323: Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del 9 maggio 2000 nella causa A., I 482/99), riportato su 41,9 ore ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.-- nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.-- (rispettivamente fr. 33'725.--) per le donne. Ora, pur considerando in concreto una piena capacità lavorativa in attività leggere adeguate e pur tenendo conto del massimo della riduzione (25%) - in considerazione soprattutto dell'età e delle limitazioni addebitabili al danno alla salute - applicabile al salario stabilito per siffatte attività nel settore privato nel 1998 (45'390) e non senza considerare, inoltre, probabili adeguamenti che comporterebbero un aumento rispetto ai dati relativi al 1998 del reddito in tali attività per il 2000, quale momento determinante per la determinazione dei redditi ipotetici (cfr. RCC 1991, 332, RCC 1989, 123), dal raffronto di questi ultimi emerge che _____ non presenta alcun discapito economico ai sensi della LAI. Infatti, il tipo d'attività ritenuta esigibile dal profilo medico rientra senz'altro nella categoria delle attività leggere non qualificate ai sensi della citata nuova giurisprudenza (cfr., per esempio, la citata STFA del 9 maggio 2000, nella quale è stata riconosciuta l'esigibilità in attività ausiliarie leggere e sono stati applicati i dati salariali statistici relativi ad attività semplici e ripetitive). E' pertanto da ritenere che il tasso d'invalidità risultante dal raffronto del reddito da invalido di ca. fr. 34'000.- (fr. 45'390 ridotti del 25%) con il reddito da valido (reddito che ipoteticamente l'assicurato, senza il danno alla salute, sarebbe in grado di conseguire nella professione di cuoco nel 2000) stimabile tenuto conto del reddito massimo conseguito dall'assicurato negli ultimi quattro anni precedenti l'invalidità (fr. 30'000 nel biennio 1995-1996 rispettivamente fr. 23'000 secondo quanto indicato nella relativa dichiarazione d'imposta nel biennio 1997-1998, cfr. inc. amm.), non attinge il minimo pensionabile (40%). L'operato dell'amministrazione merita dunque tutela. Ne consegue la conferma della decisione impugnata e la reiezione del gravame.